

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XL

BARI, 13 MARZO 2009

N. 40



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 1

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4”.

Pag. 4780

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 2

“Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”.

Pag. 4781

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 3

“Norme in materia di regolamento edilizio”.

Pag. 4786

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2009, n. 4

“Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”.

Pag. 4788

REGOLAMENTO REGIONALE 9 marzo 2009, n. 4

Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali.

Pag. 4789

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 1

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 49 della legge regionale
10 luglio 2006, n.19)

1. Il comma 10 dell'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), è sostituito dal seguente:

“10. Per le strutture di cui all'articolo 42, comma 4, e all'articolo 43, comma 5, l'assegnazione della quota di spesa di

parte sanitaria, successivamente all'autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria), così come integrato dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40”.

Art. 2

(Integrazione all'articolo 53 della l.r. 19/2006)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 19/2006 è aggiunta la seguente :

“e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità.”.

Art. 3

(Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della l.r. 19/2006, così come modificato dall'articolo 11 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 marzo 2009

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 2

“Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Principi generali)

1. La promozione del sistema fieristico costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e l'internazionalizzazione dell'economia regionale.

2. La Regione e i comuni interessati, ciascuno secondo le rispettive competenze, anche a tutela dei consumatori, garantiscono la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurano la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, favoriscono il coordinamento delle manifestazioni fieristiche nonché la pubblicità dei dati e delle relative informazioni.

3. L'attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti privati, aventi la qualità di imprenditori ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Gli enti pubblici di qualsiasi natura possono partecipare al capitale di società che abbiano per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) “manifestazioni fieristiche”, le attività commerciali, svolte in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si annoverano le seguenti tipologie:
 - 1) “fiere generali”, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
 - 2) “fiere specializzate”, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
 - 3) “mostre mercato”, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o a operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
 - b) “espositori”, i soggetti privati o pubblici che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
 - c) “visitatori”, coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi il pubblico indifferenziato oppure operatori del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
 - d) “quartieri fieristici”, le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a

tale fine, dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

- e) “organizzatori di manifestazioni”, i soggetti, anche esteri, che esercitano professionalmente attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
- f) “superficie netta”, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
- g) “soggetti gestori dei quartieri fieristici”, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, come da ultimo modificata dal Protocollo, firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Sono, altresì, escluse dalla disciplina della presente legge:

- a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- b) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali apolitiche, a condizione che non superino i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;
- c) le manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
- d) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
- e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa o in aree pubbliche;

f) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto d'epoca o collegate al collezionismo, qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;

g) le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative folcloristiche locali.

Art. 4

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in considerazione della provenienza degli espositori e dei visitatori, della rappresentatività del settore ovvero dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, del programma e degli scopi dell'iniziativa.

2. La Regione provvede al riconoscimento, alla conferma ovvero alla revoca della qualificazione delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

3. Il regolamento di cui all'articolo 12 disciplina le modalità mediante le quali è possibile conseguire il riconoscimento, la conferma ovvero la revoca della qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale.

4. Il riconoscimento ovvero la conferma della qualificazione delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, che trasmettono alla Regione, tramite la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, i dati delle manifestazioni.

Art. 5

(Coordinamento delle manifestazioni fieristiche)

1. La Regione, nel quadro della normativa interna e comunitaria e allo scopo di pervenire all'elaborazione di un calendario fieristico europeo e nazionale, promuove intese con le istituzioni europee e nazionali al fine di evitare concomitanze

tra manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale nello stesso settore merceologico.

2. La Regione favorisce, inoltre, le forme di coordinamento interregionale allo scopo di definire criteri omogenei per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale e locale, nonché per individuare i requisiti minimi che devono possedere i quartieri fieristici e, inoltre, ai fini della formazione del calendario fieristico nazionale.

Art. 6

(Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono promosse da soggetti privati e pubblici appartenenti all'Unione europea, nel rispetto della normativa interna e comunitaria; i soggetti non appartenenti all'Unione europea possono organizzare manifestazioni fieristiche in Puglia nel rispetto della normativa interna, comunitaria e internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono promuovere manifestazioni fieristiche devono comunicare alla Regione se le stesse manifestazioni possiedono qualificazione internazionale, nazionale o regionale ovvero al comune qualora si tratti di manifestazioni locali.

3. Il regolamento di cui all'articolo 12 disciplina i termini e le modalità di presentazione della comunicazione, nonché i criteri conciliativi per evitare che si svolgano eventi concomitanti.

Art. 7

(Calendario ufficiale annuale)

1. Al fine di consentire che le manifestazioni fieristiche si svolgano senza che vi siano eventi concomitanti, la Regione predispone il calendario regionale annuale sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

2. Gli organizzatori di manifestazioni, entro il 28 febbraio dell'anno che precede lo svolgimento

della manifestazione, comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale, unitamente alla richiesta di riconoscimento o conferma della qualificazione di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale o regionale.

3. E' comunque fatto salvo il diritto degli organizzatori di manifestazioni a svolgere le stesse manifestazioni fieristiche se la Regione, entro il 30 aprile dello stesso anno, non abbia fornito riscontro alla comunicazione ovvero qualora il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 6, comma 3, nello stesso termine, non abbia avuto esito.

4. Il calendario regionale contiene una sezione dedicata alle manifestazioni fieristiche locali. A tal fine, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio comunicano alla Regione l'elenco delle manifestazioni locali comunicate dai comuni.

5. Il calendario è adottato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 30 novembre di ogni anno.

6. Il calendario contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.

Art. 8

(Quartieri fieristici)

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali devono svolgersi nei quartieri fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), muniti dei requisiti di idoneità previsti dal regolamento di cui all'articolo 12.

2. È attribuita alla Regione la verifica della conformità dei quartieri fieristici.

Art. 9

(Ammodernamento e riqualificazione dei quartieri fieristici pubblici)

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi di programmazione, può concorrere finanziariamente a programmi di ammodernamento e di riqualificazione dei quartieri fieristici di proprietà pubblica, nonché al loro adeguamento al possibile impiego per l'attività congressuale.

Art. 10

(Aiuti al sistema fieristico)

1. La Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, può concorrere alla promozione e allo sviluppo, sui mercati nazionali ed esteri, del sistema fieristico regionale.

Art. 11

(Adeguamento degli enti fieristici regionali)

1. Gli enti fieristici regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono direttamente l'attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche provvedono all'adeguamento del loro assetto giuridico e dei propri statuti entro centottanta giorni, conformando la propria attività ai principi di cui alla presente legge. Ai predetti enti è consentito proseguire l'attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche fino al completamento delle procedure di cui al comma 4.

2. La Regione nomina un commissario ad acta qualora, nel termine indicato al comma 1, gli enti fieristici regionali non abbiano ottemperato a quanto ivi previsto.

3. Il commissario provvede all'adeguamento dell'assetto giuridico e dello statuto dell'ente. Il commissariamento ha termine con il completamento delle procedure di cui al comma 4.

4. Le procedure di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l'attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche, ovvero le

procedure per selezionare i soci delle società miste cui affidare tale attività, devono essere informate ai principi di evidenza pubblica.

Art. 12

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede con apposito regolamento a stabilire:

- a) i requisiti e le procedure per l'attribuzione ovvero la conferma della qualificazione delle manifestazioni fieristiche;
- b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualificazione delle manifestazioni che gli stessi quartieri possono ospitare;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri tesi a evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si effettuino, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;
- d) i criteri atti a evitare che manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con merceologie eguali ovvero affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro;
- e) i termini e i criteri minimi di selezione cui devono conformarsi le procedure di cui all'articolo 11, comma 4. I criteri devono garantire un'adeguata valorizzazione delle esperienze espositive di ciascun ente fieristico regionale, in considerazione delle necessità dei sistemi produttivi locali e delle vocazioni territoriali.

Art. 13

(Divieti, sanzioni e vigilanza)

1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione delle disposizioni della presente legge è disposta l'applica-

zione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10 euro a un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta. L'autorità competente vieta lo svolgimento della manifestazione fieristica o ne dispone l'immediata interruzione, ponendo gli oneri relativi a carico del soggetto responsabile.

2. In caso di mancata comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica, l'autorità competente dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro.

3. In caso di tardiva comunicazione la sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta nella misura del 50 per cento.

4. In caso di abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale", ovvero di "quartiere fieristico internazionale" o "nazionale" l'autorità competente dispone, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione.

5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

6. La vigilanza per il rispetto delle norme della

presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai comuni per le manifestazioni fieristiche locali e alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria, anche in relazione ai termini di cui all'articolo 11, comma 1, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di formazione del calendario fieristico regionale e l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 si applica la previgente normativa.

2. Alle manifestazioni fieristiche già riconosciute dalla Regione Puglia come fiere di carattere internazionale, nazionale e regionale operanti in comuni privi di quartieri fieristici, cioè di aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a tal fine, dalla pianificazione urbanistica e territoriale, è concessa una proroga di mesi dodici dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 12 per consentire ai predetti comuni l'adeguamento e il rispetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 marzo 2009

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 3

“Norme in materia di regolamento edilizio”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*(Regolamento edilizio.
Competenza all'adozione e contenuto)*

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia, con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente legge e dalle norme di settore nazionali e regionali. A tal fine, i comuni si dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

2. Con il regolamento edilizio può essere istituita la commissione edilizia comunale e regolamentata la sua attività.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il regolamento edilizio deve prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produ-

zione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.

4. Non possono essere previste nel regolamento edilizio norme di carattere urbanistico.

Art. 2

(Schema-tipo di regolamento edilizio)

1. La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale.

2. Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire un'omogenea disciplina dell'attività edilizia in specifici settori o con specifiche modalità, ovvero per conseguire specifici obiettivi di pubblico interesse, la Regione può dettare norme che vengono dichiarate espressamente integrative dei regolamenti edilizi comunali e che sostituiscono automaticamente eventuali previsioni di contenuto difforme.

Art. 3

(Procedimento di approvazione)

1. Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio comunale garantendo la massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite dallo stesso consiglio comunale.

2. Il comune acquisisce il parere preventivo e vincolante dell'azienda sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico-sanitari del regolamento edilizio.

3. La deliberazione di approvazione del regola-

mento edilizio viene trasmessa alla Regione, unitamente al regolamento edilizio in formato cartaceo e digitale.

Art. 4

*(Regolamenti edilizi vigenti
e regolamenti edilizi con annessi
programmi di fabbricazione)*

1. Le norme dettate dalla presente legge valgono anche per le varianti ai regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che contengono

programmi di fabbricazione a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente alle norme aventi carattere edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1.

Art. 5

(Abrogazione)

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 marzo 2009

VENDOLA

INDICE

- Art. 1 *(Regolamento edilizio. Competenza all'adozione e contenuto)*
- Art. 2 *(Schema-tipo di regolamento edilizio)*
- Art. 3 *(Procedimento di approvazione)*
- Art. 4 *(Regolamenti edilizi vigenti e regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione)*
- Art. 5 *(Abrogazione)*

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2009, n. 4

“Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”.

IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Istituzione dell’albo regionale
delle imprese boschive)

1. La Regione Puglia promuove la formazione e

l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.

2. La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.

3. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agro-forestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo medesimo.

5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte all’albo di cui al comma 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì, 11 marzo 2009

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 marzo 2009, n. 4

Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. 11 febbraio 2002 n. 1 che, all'art. 5 comma 2, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 252 del 26 febbraio 2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Principi generali)**

1. Con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 29 marzo 2001 n.135 e in applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della Legge regionale 11 febbraio 2002 n.1, nonché di quanto previsto dalla L.R. 3 agosto 2007 n. 23, la Regione Puglia definisce le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme generali per il loro finanziamento. Gli stessi

possono essere indicati con l'acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

2. I Sistemi Turistici Locali, nell'ambito delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a promuovere e realizzare interventi destinati ad incrementare e diversificare l'offerta regionale e a valorizzare gli aspetti di attrattività del territorio, migliorandone la fruibilità e la qualità dei servizi erogati.

3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento dell'offerta turistica regionale, integrando le politiche settoriali con le complessive politiche di sviluppo, riguardanti in particolare la crescita e l'innovazione del sistema produttivo, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e naturale, il governo del territorio, lo sviluppo rurale e la promozione dei prodotti tipici, nonché favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.

Art. 2

**(Funzioni della Regione e definizione
di Sistema Turistico Locale)**

1. La Regione Puglia riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei programmi di sviluppo dagli stessi elaborati.

2. I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

3. La Regione Puglia distingue i Sistemi Turistici Locali nelle due diverse tipologie di seguito indicate:

- a) Sistema Turistico Territoriale, successivamente indicato con l'acronimo STT, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi;
- b) Sistema Turistico di Prodotto, successivamente indicato con l'acronimo STP, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

Art. 3

(I Sistemi Turistici Interregionali, STI)

1. Sistemi Turistici Interregionali, anche a carattere transfrontaliero, possono essere promossi da Sistemi Turistici Locali già riconosciuti dalla Regione e si costituiscono in forza di accordi tra la stessa e le altre regioni interessate o altri soggetti operanti al di fuori del proprio territorio.
2. I Sistemi Turistici Interregionali possono essere indicati con l'acronimo STI, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
3. I STI, riconosciuti con DGR, operano secondo le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili. La Giunta Regionale può individuare apposite modalità per consentire ai STI lo svolgimento delle proprie attività, in ragione delle specifiche finalità ad essi assegnate.

Art. 4

(Definizione di STT)

1. Assumono la definizione di Sistema Turistico Territoriale (STT) le forme associative tra soggetti pubblici, come indicati al successivo art. 6 c.1, costituite in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, al fine della valorizzazione a fini turistici delle risorse locali.
2. Possono fare parte dei STT anche soggetti privati, ai sensi del successivo art. 6 c. 2.

Art. 5

(Finalità dei STT)

1. Il STT si costituisce per concorrere alla pro-

grammazione turistica locale, al miglioramento dell'attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:

- a) promuovere l'attuazione di interventi, anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al Sistema;
- b) promuovere l'inserimento di interventi di valorizzazione delle risorse locali a fini turistici, all'interno degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, favorendo la creazione e il rafforzamento di reti e sistemi;
- c) favorire il miglioramento della qualità dei servizi ricettivi, di accoglienza, di accesso, gestiti da soggetti pubblici o privati;
- d) promuovere l'adeguamento dell'offerta turistica, con particolare attenzione agli interventi connessi a normative di sicurezza, accessibilità, sostenibilità, nonché alla tutela dell'ambiente ed alla applicazione di standard qualitativi nei servizi erogati;
- e) promuovere e sostenere attività e processi d'integrazione tra soggetti pubblici e/o privati nell'ambito del settore turistico;
- f) sostenere lo sviluppo della telematica e dell'informatica, sotto l'aspetto tecnologico, contenutistico, di utilizzo e di linguaggio, al servizio degli operatori pubblici e privati.

2. I STT interagiscono con i Sistemi Turistici di Prodotto, raccordandosi altresì con gli altri soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'ambito del settore.

Art. 6

(Soggetti costituenti i STT e soggetti aderenti)

1. Promuovono e concorrono alla costituzione dei STT Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nell'ambito territoriale interessato, nonché:
 - a) Comunità Montane ricomprese nell'ambito territoriale interessato;
 - b) Province competenti per territorio;

- c) Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti per territorio;
- d) Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi della L.R. 19/1997 e della L. 394/1991, operanti nell'ambito territoriale interessato;
- e) altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.

2. Ai STT possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero esercitino o intendano esercitare le proprie attività nel territorio interessato, come di seguito indicati:

- a) associazioni ed altre organizzazioni senza scopo di lucro, che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle specificità, delle identità locali e delle produzioni tipiche;
- b) organizzazioni sindacali e datoriali rappresentative per il settore di riferimento;
- c) imprese turistiche definite in base alle tipologie di attività di cui al DPCM del 13 settembre 2002 avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo tra Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell'ambito territoriale interessato.

3. I Comuni ed i soggetti di cui al comma 2, lettera a) e c), possono aderire ad un solo Sistema Turistico Territoriale.

Art. 7

(Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STT)

1. Il STT è promosso dai soggetti indicati all'art. 6 c. 1, nell'ambito della pianificazione strategica territoriale di Area Vasta, di cui alla DGR n.1072/2007.

2. I Comuni che, anche singolarmente, intendano promuovere la costituzione dei STT, avviano con il supporto delle Aree Vaste di riferimento le idonee azioni e procedure necessarie a definire, anche formalmente, quanto indicato al successivo art. 11.

3. Su richiesta dei soggetti indicati all'art. 6 c.1, l'Assessorato regionale al Turismo e Industria alberghiera può assumere le necessarie iniziative, idonee ad avviare o completare il percorso costitutivo dei STT.

Art. 8

(Ambito operativo e dimensione territoriale dei STT)

1. Ambito operativo dei STT è il territorio amministrato dai Comuni aderenti.

2. Ai sensi del precedente art. 4, comma 1, per dimensione significativa si intende l'aggregazione di un numero congruo di Comuni, tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi del programma di cui al successivo art. 10.

3. L'ambito territoriale dei STT può ricadere all'interno di una o più Aree Vaste.

Art. 9

(Forma associativa dei STT e prescrizioni in materia)

1. La scelta della forma associativa del STT è lasciata all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.

2. Preliminarmente alla presentazione della istanza di riconoscimento dei STT, è stipulato tra i soggetti che ne intendono fare parte un accordo in forma libera in cui viene indicata:

- a) forma associativa individuata;
- b) ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti aderenti e costituenti, nonché le eventuali limitazioni poste alla partecipazione di imprese private.

3. Gli accordi di cui al comma 2 devono assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.

Art. 10

(Programma di sviluppo dei STT)

1. Il programma di sviluppo è elemento costitutivo del STT. Deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti elementi:

- a) analisi dell'ambito territoriale di riferimento, nonché degli specifici strumenti di pianificazione e progetti di sviluppo già in corso o in via di definizione;
- b) indicazioni in merito agli strumenti di finanziamento e cofinanziamento attivati e/o previsti nell'area territoriale interessata, con particolare riguardo a quanto indicato alle successive lettere c), d) ed e);
- c) linee di intervento e dettaglio delle attività;
- d) obiettivi perseguiti e risultati attesi;
- e) caratteristiche di sostenibilità connesse a ciascun intervento;
- f) connessione tra le proposte dei STT e interventi delle Aree Vaste;
- g) piano finanziario con indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento;
- h) cronoprogramma delle attività, da prevedersi anche secondo stralci funzionali;

2. Il programma, di valenza almeno triennale, è predisposto ed attuato con modalità di integrazione e complementarietà con i piani strategici di Area Vasta.

3. Qualora l'approvazione dei piani strategici di Area Vasta intervenga successivamente alla predisposizione del programma di cui al precedente comma, lo stesso dovrà essere adeguato entro i successivi tre mesi.

Art. 11

(Presentazione della richiesta per il riconoscimento di STT)

1. In base alle modalità indicate all'art. 7, al

fine di ottenere il riconoscimento, i promotori del Sistema Turistico Territoriale devono presentare entro il 31 maggio di ogni anno apposita istanza all'Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera, corredata da:

- a) elenco dei soggetti costituenti ed aderenti, di cui all'art.6;
- b) accordo di cui all'art. 9 c.2;
- c) nominativo del referente individuato per tenere i rapporti con la Regione e le altre amministrazioni interessate;
- d) programma di sviluppo di cui all'art. 10;
- e) nominativo di due esperti a supporto delle attività valutative previste dal successivo articolo.

Art. 12

(Adempimenti di competenza della Regione per il riconoscimento dei STT)

1. Le domande relative al riconoscimento dei STT e il relativo programma di sviluppo, previa istruttoria da parte del Settore Turismo ed Industria Alberghiera della Regione Puglia, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, alla valutazione di un'apposita Commissione composta da tre rappresentanti della Regione.

2. La Commissione di cui al comma 1, nel corso della fase di valutazione per il riconoscimento, può richiedere ai proponenti chiarimenti, informazioni e integrazioni della documentazione prodotta, nonché formulare proposte e prescrizioni.

3. A conclusione del procedimento di valutazione, la Commissione trasmette all'Assessore regionale al Turismo ed Industria Alberghiera un parere motivato in ordine alla richiesta di riconoscimento. Sulla base del parere della Commissione, in caso di accoglimento della richiesta, l'Assessore inoltra alla Giunta Regionale la proposta di riconoscimento dei STT.

4. La Giunta regionale delibera il riconoscimento dei STT e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 13

(Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei STT)

1. L'Assessorato al Turismo e Industria alberghiera dispone, a cadenza annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STT, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.

2. Ai fini del monitoraggio e della verifica, ogni STT è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e contabile.

Art. 14

(Revoca del riconoscimento dei STT)

1. Su proposta dell'Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera, la Giunta regionale può procedere a revoca del riconoscimento dei STT, nei seguenti casi:

- a) mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;
- b) accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive di cui all'art. 5, ovvero comportamenti ed attività che contravvengono alle stesse;
- c) difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma di attività approvato;
- d) irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
- e) recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti di cui all'art. 6 c.1;
- f) sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.

2. Nelle predette ipotesi l'Amministrazione regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico Territoriale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle attività ed al perseguimento delle finalità del programma.

Art. 15

(Definizione di STP)

1. Assumono la definizione di Sistema Turistico di Prodotto (STP) le forme associative tra soggetti privati e pubblici destinate a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione della rete e della filiera regionale dei servizi turistici, nonché a favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese turistiche, creando nuova occupazione e qualificando le risorse umane operanti nel settore.

Art. 16

(Finalità dei STP)

1. I STP perseguono le seguenti finalità:

- a) accrescere la competitività e la capacità innovativa delle imprese e delle loro reti, per ampliare la presenza sui mercati nazionali ed esteri, in particolare valorizzando processi di internazionalizzazione;
- b) intensificare i processi di crescita dimensionale delle imprese e delle reti, rafforzando le logiche di integrazione;
- c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità e professionalità;
- d) promuovere la conoscenza e l'utilizzo di strumenti ad elevato contenuto tecnologico;
- e) individuare specifici strumenti e modalità di promo-commercializzazione, da attuare in collaborazione con la Regione e nel rispetto delle prescrizioni provenienti dalla stessa amministrazione.

2. I STP perseguono inoltre, per quanto possibile e attinente ambiti di propria competenza, le finalità indicate al precedente art. 5.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, i STP promuovono altresì:

- a) l'utilizzo di tecnologia informatica e la predisposizione delle necessarie connessioni, nel rispetto degli standard della rete regionale, al servizio del Sistema stesso e del rapporto con la Pubblica Amministrazione;

- b) la diffusione su supporto informatico, nel rispetto di standard e protocolli, di contenuti, dati, informazioni, da mettere a disposizione degli interessati, in particolare attraverso la rete della Regione;
- c) lo sviluppo di marchi di qualità, certificazione ambientale, aggregazioni di filiera, nonché la tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.

Art. 17

(Costituzione e riconoscimento dei STP)

1. La costituzione ed il riconoscimento dei STP avviene con le modalità e secondo le procedure previste dalla L.R. n.23/2007 ("Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi").
2. Con riferimento alla L.R. n.23/2007, per quanto attinente i STP:
 - a) il programma di sviluppo di cui all'art. 7 della L.R. 23/2007 deve indicare le modalità di attuazione delle azioni di cui all'art. 16, c. 3. della stessa legge;
 - b) la valutazione, l'approvazione e la verifica dei Programmi di Sviluppo dei Distretti avviene secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della L.R. 23/2007.
3. I Distretti Produttivi possono assumere la configurazione di Sistemi Turistici di Prodotto, ai sensi del presente regolamento, secondo le prescrizioni normative dell'art. 2, comma 4, lettera c) della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23.
4. La Regione, nell'ambito delle procedure di cui al presente regolamento, valorizza prioritariamente STP facenti riferimento a specifici segmenti omogenei dell'offerta turistica regionale.

Art. 18

(Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi Turistici Locali)

1. Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che regolano le singole fonti.

2. La Regione definisce le modalità di attuazione e la misura dei finanziamenti dei programmi di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.

3. La Regione definisce altresì l'entità e le modalità di utilizzo delle risorse di cui alla L. 135/2001, art. 6, ad essa assegnate, nei limiti delle somme rivenienti dal fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, iscritte nel Bilancio dello Stato.

Art. 19

(Altre norme di carattere finanziario e gestionale)

1. Il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'art. 14 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione, le modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
2. Allo stesso modo la Regione definisce le modalità di revoca di provvedimenti consequenziali ad eventuali finanziamenti a valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dell'art. 6 della L. 29 marzo 2001, n. 135.
3. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei STL non sono retribuiti.
4. Le attività dei STT sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STT possono stipulare contratti di lavoro subordinato.

Art. 20

(Sistemi Turistici di rilievo regionale, STR)

1. Per particolari esigenze ed in considerazione di specifiche priorità dell'economia turistica pugliese, la Giunta Regionale può riconoscere Sistemi Turistici Territoriali di rilievo regionale,

individuando l'ambito territoriale ed i soggetti aderenti, per i quali non si applica il disposto dell' art. 6, c. 3.

2. I Sistemi Turistici Territoriali di rilievo regionale possono essere indicati con l'acronimo STR, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

Art. 21
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le norme di cui alla L. R. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, in materia di STP, si intendono richiamate le norme di cui alla L. R. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.

3. Nuovi programmi di sviluppo elaborati dai Sistemi Turistici Locali, nonché modifiche sostanziali di quelli già approvati, devono seguire le procedure di approvazione previste dal presente regolamento.

4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni attuative in materia previste da specifici atti amministrativi della Regione Puglia.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 9 marzo 2009

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**